



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Medio Campidano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 3/2017

Del 09-01-2017

Oggetto

Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **9** del mese di **Gennaio** alle ore **09:45**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

Risultano all'appello:

SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
VALTER MANCOSU	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO SPIGA	CONSIGLIERE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO PILLONI	CONSIGLIERE	Assente
ELENA FADDA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELE ETZI	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA COCCO	CONSIGLIERE	Presente
MARCO MACCIONI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MACCIONI	CONSIGLIERE	Assente
SANDRO PILLITU	CONSIGLIERE	Presente
GIACOMO DETTORI	CONSIGLIERE	Assente

TOTALE Presenti: 14

Assenti: 3

Il Sindaco **MURGIA SERGIO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **DR. ORTU REMO**.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco da la parola alla consigliera Fadda, incaricata alla Programmazione e al Bilancio, per illustrare il terzo punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2017";

Rientra in aula il consigliere Cocco. Presenti 14 consiglieri.

La consigliera Fadda procede in merito relazionando sull'argomento come da proposta di deliberazione.

Il Sindaco, terminata l'illustrazione, apre il dibattito e si registrano i seguenti interventi:

- **consigliere Pillitu** valuta che non essendoci stato il coinvolgimento della minoranza consiliare oggi non si può fare altro che prendere atto delle aliquote già decise. Ritiene che le aliquote si sarebbero potute ridurre per come erano alcuni anni fa.
- **consigliera Etzi** ritiene che le aliquote siano alte e ricorda in particolare che su questo punto anni addietro fu fatta una discussione consiliare sui terreni edificabili in località Sa Concia. A nome del proprio gruppo consiliare "Serramanna Insieme" si dichiara non favorevole a questa proposta di deliberazione.
- **consigliere Maccioni Marco** concorda con quanto detto dal consigliere Pillitu ed Etzi e preannuncia voto di astensione.

Il Sindaco, esauriti gli interventi, verificato l'assenza di altre dichiarazioni di voto, **dà lettura della proposta di deliberazione e la mette in votazione, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:**

PRESENTI E VOTANTI N. 14
VOTI FAVOREVOLI N. 10
VOTI CONTRARI N. ==
ASTENUTI N. 4 (Cocco, Pillitu, Etzi e Maccioni Marco)

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI N. 14
VOTI FAVOREVOLI N. 10
VOTI CONTRARI N. ==
ASTENUTI N. 4 (Cocco, Pillitu, Etzi e Maccioni Marco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 nonché dalla Legge n. 147 del 2013;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- la Legge n. 147 del 2013, (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti Tasi e Tari, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708 della Legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota ordinaria

dello 0,76 per cento;

- l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015 (legge stabilità 2016) modificando l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha stabilito:

a) di eliminare la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

b) la riduzione (al comma 3 prima della lettera a) è inserito il comma oa) del 50% della base imponibile IMU *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;*

c) di abrogare il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) in quanto completamente esentati dal 2016;

- l'art. 1 comma 53 della L. 208/2015 (legge stabilità 2016) modificando l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha stabilito che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

Tenuto conto di quanto ulteriormente stabilito ai fini della disciplina IMU da:

- Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

- D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64;

- D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85;

- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

- D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla L. 29.01.2014 n. 5;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.07.2015 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2015, si era disposto di stabilire un'aliquota pari allo 0,46% per le abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado;

Preso atto della novità introdotta dalla L. 285/2015, (legge di stabilità 2016), relativamente al comodato gratuito che prevede la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione;

Considerato altresì che, anche relativamente agli immobili locati a canone concordato, è stato riconosciuto l'abbattimento dell'imposta al 75%;

Preso pertanto atto delle premesse appena sopra riportate, sulla base delle stime elaborate, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla Legge n. 147 del 2013 e dalla L. 285/2015 (legge di stabilità 2016), tra cui l'esenzione dell'abitazione principale, l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), le disposizioni in materia di comodato gratuito, le agevolazione per il canone concordato, il fabbisogno finanziario dell'Ente per raggiungere gli equilibri di bilancio può essere soddisfatto confermando le seguenti aliquote:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 0,46%.**

Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) Abitazione di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzata dal proprietario ma concessa in

comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado: **aliquota 0,46%**, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera 0a) D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.;

3) Unità abitative locate a "canone concordato" e relative pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,46%**.

Si dà atto che, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 13 della Legge 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

4) Terreni agricoli, esclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti (CD) in quanto esentati dal 2016: **0,76%**;

5) Aree fabbricabili: aliquota 0,82%, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: *C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^a fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^a fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo: aliquota 0,76%*;

6) Tutti gli altri tipi di immobili: aliquota 0,82%.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

– il termine per deliberare aliquote e tariffe di tributi locali nonché di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

– le aliquote e tariffe dei tributi locali e i relativi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della L. 208 (legge di stabilità 2016) il quale dispone che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria...per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;*

DATO ATTO che il disegno di legge di stabilità 2017, presentato il 29 ottobre 2016, all'articolo 10 rubricato "Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017" dispone: *"1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»";*

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 che recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";*
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 64 del disegno di legge di stabilità 2017, presentato il 29 ottobre 2016, rubricato "Interventi concernenti gli enti locali", il quale al comma 9 stabilisce che: *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017";*

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Maria Dolores Fadda;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali sopra riportati;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

A) DI CONFERMARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 0,46%**.

Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) Unità abitative locate a "canone concordato" e relative pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,46%**.

Si dà atto che, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 1 comma 53 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 13 della L. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

3) Terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti (CD) in quanto esentati dal 2016: **0,76%**;

4) Aree fabbricabili: aliquota 0,82%, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: *C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo: aliquota 0,76%*

5) Tutti gli altri tipi di immobili: aliquota 0,82%;

B) Di dare atto che dell'aliquota complessiva di 0,82% gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, lo 0,76% è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,06% è la quota di competenza comunale;

C) Di considerare, ai sensi del combinato degli articoli n. 13 del D.L. 201/2011, comma 2, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

D) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15, articolo 13, del D.L. 201/2011;

E) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sergio Murgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Dr. Ortu

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 16-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remo Ortu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 09-01-2017 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 16-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORTU REMO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 16-01-2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Paola Porru